



COMUNE DI URBINO

Settore Trasparenza/Anticorruzione, U.R.P., Politiche giovanili

C.I.G. [ZB915DF922](#)

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi denominati "Ludoteche"

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto e opzioni di proroga

Art. 3 - Corrispettivo - Obblighi di cui alla legge 136/2010

Art. 4 - Adeguamento dei prezzi

Art. 5 - Estensione e riduzione dell'appalto

Art. 6 - Descrizione e organizzazione dei servizi

Art. 7 - Professionalità richiesta agli educatori

Art. 8 - Ruolo ed obblighi delle parti

Art. 9 - Rapporti con l'Ente appaltante

Art. 10 - Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) - DUVRI - Divieto di fumare

Art. 11 - Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)

Art. 12 - Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali responsabilità civile per danni

Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Art. 14 - Continuità del servizio - Scioperi

Art. 15 - Sistema di monitoraggio e controllo della qualità

Art. 16 - Penalità

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Art. 18 - Garanzia di esecuzione

Art. 19 - Riduzione - Sospensione del servizio - Recesso

Art. 20 - Spese contrattuali

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione delle attività educative e ricreative, rivolto a bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni, da svolgersi presso i sotto indicati servizi:

- Ludoteca "Sirio" - via B. Sforza - Urbino
- Centro di aggregazione (Ludoteca) - località Ponte Armellina - Urbino

L'appalto comprende inoltre il servizio di pulizia del Ludoteca sito in loc. Ponte Armellina.

Le soluzioni organizzative per la gestione dei servizi indicate nel progetto presentato dalla ditta in sede di gara costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione costituiranno inadempimento contrattuale ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.

Art. 2 - Durata dell'appalto e opzioni di proroga

L'appalto avrà la durata dal 1 Ottobre 2015 al 15 giugno 2017 (ovvero dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione se successiva). E' previsto l'inizio del servizio nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.

Se alla scadenza del contratto non si sia ancora provveduto ad affidare il contratto per il periodo successivo, l'appaltatore è obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore ad un

semestre qualora venga inviata apposita comunicazione in tal senso dalla stazione appaltante all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

Art. 3 - Corrispettivo – Obblighi di cui alla legge 136/2010

Il corrispettivo del presente appalto è determinato dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

La S.A. liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito in rate trimestrali, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione mensile, contenente l'indicazione delle ore effettuate da ciascun operatore, delle ore di apertura dei Centri e delle attività svolte (laboratori, incontri a tema, ecc...), debitamente vistata dal Responsabile dell'Ufficio Politiche Giovanili in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione, fatti salvi specifici differenti accordi con l'aggiudicatario prima della stipula. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione da parte del Comune di Urbino ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 30 giorni (o il diverso termine concordato prima della stipula), verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 c.c. e relativi decreti attuativi).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell'articolo e dell'articolo 35, comma 34, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione) e previa attestazione da parte dell'appaltatore di avere corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Il committente, per poter procedere al pagamento, dovrà inoltre verificare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 4 – Adeguamento dei prezzi

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno il corrispettivo contrattuale potrà essere sottoposto a revisione sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Settore sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5 – Estensione e riduzione dell'appalto

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare (centri estivi per bambini e anziani ecc.), potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicatario alle medesime condizioni economiche (stessa tariffa oraria di aggiudicazione) o a quelle concordate tra le parti nel rispetto in ogni caso delle ipotesi previste dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006.

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'appalto, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'appaltatore. Qualora la riduzione superi il limite del 20% di cui sopra, è facoltà dell'appaltatore accettare tale riduzione.

In caso di riduzione oltre il quinto d'obbligo o cessazione del servizio per ragioni di pubblico interesse, l'appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi.

Art. 6 – Descrizione e organizzazione dei servizi

Le Ludoteche sono luoghi di incontro per bambini dal 6 ai 12 anni, nel quale si svolgono attività ricreative attinenti ai diversi ambiti del tempo libero (gioco, cultura, sport, musica, attività espressive, ecc.). Le attività sono libere e/o a tema (laboratori) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli educatori. Annualmente vengono organizzate anche alcune iniziative ed eventi di carattere pubblico aperte all'intera cittadinanza. Il Ludoteca, inoltre, è luogo di socializzazione ed educazione nei quali gli educatori sono tenuti a realizzare interventi e progetti che soddisfano tali aspetti, sia all'interno della struttura, sia sul territorio.

I servizi sono aperti secondo il seguente calendario:

Anno 2015/2016: dal 01/10/2015 al 15/6/2016 per un totale di almeno n.37 settimane;

Saranno previste sospensioni di n.1 settimana durante le vacanze pasquali, n.3 settimane durante le vacanze natalizie e durante il periodo estivo dal 16 giugno al 30 settembre.

Totale settimane di apertura almeno n.37.

- **Ludoteca "Sirio" via B. Sforza Urbino**: è aperto per 5 giorni la settimana nelle giornate da lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 19,00. Sarà frequentato prevalentemente da bambini e adolescenti. L'appaltatore assicura la presenza di n.1 educatore durante l'intero orario di apertura del Centro.
- **Ludoteca loc. Ponte Armellina**: è aperto per 3 giorni la settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle ore 18,00. L'appaltatore assicura la presenza di n.1 educatore durante l'intero orario di apertura del Centro.

La ditta appaltatrice si impegna a provvedere alla tenuta dei registri delle presenze degli utenti e a comunicare mensilmente agli uffici comunali competenti le statistiche degli accessi; inoltre la ditta dovrà presentare, trimestralmente, all'Ufficio Politiche Giovanili una relazione sull'andamento dei servizi.

Le eventuali quote di compartecipazione degli utenti per la partecipazione a corsi, laboratori, o iniziative saranno determinate e rimosse dal Comune di Urbino.

Riepilogo monte ore dell'appalto

Il monte ore annuo presunto degli educatori da impiegare risulta il seguente:

Ludoteca Sirio:

1 educatore per 5 gg. sett. x 3,5 ore x 37 settimane (12 nel 2015 e 25 nel 2016) = 647.5 ore

Ludoteca loc. Ponte Armellina:

1 educatore per 3 gg. sett. x 3 ore x 37 settimane (12 nel 2015 e 25 nel 2016) = 333 ore

TOTALE ORE 980.5

Gli educatori impiegati dovranno altresì garantire la loro presenza ad incontri promossi dagli uffici comunali per attività di organizzazione, progettazione, coordinamento e verifica, per un monte ore complessivo di 20 ore.

Il monte ore complessivo annuo per il periodo di durata dell'appalto (01/10/2015 – 15/06/2017), relativamente al servizio svolto dagli educatori, ammonta pertanto a n. 1000.5 ore (980.5 + 20).

Per quanto riguarda le pulizie della Ludoteca di Ponte Armellina il monte ore viene determinato in 55.5 ore (1,5 ore settimanali per n.37 settimane).

Art. 7 – Personale utilizzato

Gli educatori delle Ludoteche devono possedere le seguenti caratteristiche:

- buone capacità di comunicazione con bambini e adolescenti, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti relativamente alle attività da effettuare;
- ottime capacità organizzative per la realizzazione di attività specifiche;

- capacità ludico – ricreative, organizzazione di laboratori e buona conoscenza di giochi di società;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio.

Il personale impiegato dovrà inoltre possedere i requisiti previsti al Capo III del Regolamento regionale 22 dicembre 2004 n. 13 attuativo della Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9.

Tutto il personale impiegato dall'aggiudicataria deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti al servizio affidato, alle norme fissate dal presente capitolato, alle disposizioni concordate dall'Amministrazione Comunale con il referente dell'impresa per la gestione.

Il personale deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. Tutto il personale deve essere maggiorenne.

L'Appaltatore è obbligato ad adibire al servizio un gruppo costante di lavoro e a garantire la continuità tra utenti ed operatori.

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'appaltatore deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che l'appaltatore deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere relativo al referente per l'appaltatore e all'aggiornamento professionale.

L'appaltatore si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. L'appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 87 comma 2 lettera g) D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e comunque tutte le normative che disciplinano la materia.

Entro 15 giorni consecutivi dall'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore deve comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Qualora l'aggiudicatario dovesse essere una cooperativa, questa dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, le leggi (con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006), nonché le disposizioni in materia di lavoro, la disciplina del CCNL di Settore nonché gli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro e/o da altra idonea documentazione, risulti che l'Appaltatore non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Appaltatore medesimo, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di regolarità degli obblighi contributivi,

riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione, o comunque fino a quando la regolarizzazione non risulti da idonea documentazione prodotta dall'Appaltatore. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, la Ditta non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni. E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, qualora, a proprio insindacabile giudizio, non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione: per ciascun giorno di ritardo si applicherà una penale di € 50,00.

Art. 8 – Ruolo ed obblighi delle parti

Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto il Comune provvede:

- a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie;
- alle spese per l'eventuale organizzazione e svolgimento di corsi e laboratori ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di gestione presentato dall'appaltatore;
- alle spese per il riscaldamento dei locali, l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- all'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;
- alle pulizie della Ludoteca Sirio;

Sono a carico della Ditta appaltatrice:

- le spese per il personale assegnato per la gestione dei servizi, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
- le spese per l'acquisto del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività previste dal progetto di gestione presentato;
- le spese per l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività e iniziative previste nel progetto di gestione presentato;
- le pulizie e il riassetto giornaliero della Ludoteca di Ponte Armellina, comprensive dei prodotti utilizzati.

La Ditta sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 9 - Rapporti con la stazione appaltante

L'appaltatore provvede ad indicare un referente/responsabile del servizio, scelto tra il personale assegnato, con le seguenti competenze:

- cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra l'appaltatore e l'Amministrazione Comunale;
- cura delle relazioni con gli operatori dell'appaltatore sui problemi di ordinaria gestione che possono giornalmente insorgere;
- sostituzione tempestiva degli operatori e attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibili.

L'appaltatore dovrà far compilare a ciascun operatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione dell'orario effettuato in ciascun servizio. Il foglio di servizio individuale, debitamente compilato, dovrà essere inviato in originale al Comune di Urbino.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) – DUVRI - Divieto di fumare

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività nelle modalità e luoghi come previsto dal presente

capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta /valigetta di Pronto Soccorso.

L'appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta, entro cinque giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni relative a: nominativo del Datore di Lavoro, nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, nominativo del rappresentante dei lavoratori, nominativo del Medico competente, formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi oggetto dell'appalto, mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro, dotazioni di protezione individuale ed ogni altra informazione che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

In relazione a quanto disposto dal comma 1 dell'art 26 del Dlgs 81/08, l'aggiudicatario dovrà fornire altresì alla stazione appaltante

- a) dichiarazione di idoneità tecnico professionale come da modulistica allegata;
- b) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di competenza.

La stazione appaltante precisa che non è stato predisposto il DUVRI, così come richiesto da art 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti rischi da interferenze. Conseguentemente non verranno indicati i relativi costi di sicurezza.

La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Per i rischi derivanti dai rapporti con l'utenza con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

Divieto di fumare: la ditta aggiudicataria è tenuta all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

Art. 11 – Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Urbino è Titolare del trattamento dei dati personali connessi ai servizi affidati. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. La tipologia di dati sensibili e di operazioni eseguibili sono definite dalle schede n. 21 e 22 allegate al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del 29.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicataria, in quanto affidataria dei servizi, è Responsabile esterna del Trattamento ed a tale fine si obbliga ad indicare, prima della sottoscrizione del contratto, la persona fisica cui compete il compito di responsabile del trattamento, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo e di quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logistiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003;
- cura, ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003, l'informazione agli interessati.

L'aggiudicataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto;

in ogni caso:

- a. i dati trasmessi dall'Amministrazione e/o raccolti direttamente dalle famiglie degli utenti o di cui l'aggiudicatario sia venuta comunque a conoscenza nelle fasi di espletamento del servizio, debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- b. potranno essere trattati esclusivamente le tipologie di dati sensibili e potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni previste dalla scheda n. 21 e la scheda n. 22 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del 29.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- d. l'aggiudicatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso sia con riferimento agli archivi cartacei che a quelli informatici utilizzando, a tale scopo, tutti i mezzi offerti dalla più moderna tecnologia;
- e. i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto di affidamento; a tal fine l'aggiudicatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento dei servizi, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna, né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento dei servizi o di cui comunque sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 12 – Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali – responsabilità civile per danni

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione aggiudicatrice, i terzi (compresi gli utenti) e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di primarie società assicuratrici.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con la previsione di un massimale unico di importo non inferiore ad €. 2.000.000,00; si precisa che, nel novero dei terzi, sono ricompresi il Comune di Urbino e gli utenti che sono altresì considerati terzi tra loro.

Dette polizze non potranno avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; le copie delle polizze dovranno essere consegnate prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 14 – Continuità del servizio - Scioperi

La ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri. A tal fine, qualora nel corso del contratto si

verifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore che impediscono lo svolgimento dei servizi, il committente provvederà a detrarre gli importi relativi ai servizi non forniti. L'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione ed a garantire, comunque, un servizio di emergenza in quei settori ritenuti essenziali e comunicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 – Sistema di monitoraggio e controllo della qualità

La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, titolare del servizio, che si riserva pertanto:

- il diritto di verificare il rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
- la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi.

L'appaltatore è tenuto a presentare relazioni semestrali in ordine all'andamento dei singoli servizi precisando il numero degli utenti che ha usufruito dei singoli servizi e le date di fruizione.

Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all'appaltatore.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare l'appaltatore ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvederanno in sua sostituzione, ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Penalità

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Urbino, qualora queste ultime non comportino oneri finanziari a carico dell'appaltatore.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore, per ciascuna violazione commessa, è tenuto al pagamento di una penalità, variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.500,00 euro in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato; l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione; il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune di Urbino, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto;
- d) violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nei casi succitati il Comune di Urbino si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 18 – Garanzia di esecuzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria nella misura pari al 10% dell'importo del contratto e comunque nelle forme previste dall'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà svincolata ai sensi del comma 3, art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19 – Riduzione – Sospensione del servizio - Recesso

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% del valore del servizio affidato, l'aggiudicataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Comune di Urbino di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 20 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto, saranno a carico dell'appaltatore.

ALLEGATO

Modello dichiarazione di idoneità tecnico professionale